



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. __52__ COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE –AMBITO TERRITORIALE NOVARA 2 – DELEGA FUNZIONI AL COMUNE DI NOVARA E NOMINA REFERENTE.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese novembre alle ore 20,00
nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
VERCELLONI STEFANO	Sindaco	x	
PONTI CELSINO	Assessore	x	
CREPADLDI GIAN LUCA	Assessore	x	

Totali 3 =

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Lella dr. Francesco
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERCELLONI STEFANO - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI G.M. N. 52 DEL 28.11.2013

OGGETTO: Procedura di gara servizio di distribuzione del gas naturale – Ambito Territoriale Novara 2 - Delega funzioni al Comune di Novara e nomina referente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Consiglio comunale n. 91 del 30.11.1988, questo Comune affidava il servizio di distribuzione del gas metano nel proprio territorio alla Società SPA SODIGAS, con sede in Milano, c.f./p.iva 00123770034, successivi subentri Camuzzi Gazometri ed infine Enel Rete Gas S.p.A.;
- con il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il legislatore ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- in particolare, l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000, stabiliva che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara ad evidenza pubblica, per una durata non superiore a 12 anni, attribuendo agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'art. 15, d.lgs. n. 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 69, L. 23 Agosto 2004, n. 239, e dalle ulteriori disposizioni in materia successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 164/2000;
- allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione, L. 29 novembre 2007, n. 222, delegava il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *“i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas”*, ed un secondo destinato a determinare *“gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio”* nonché *“misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”*;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, del 19 gennaio 2011, successivamente integrato con decreto del 18 ottobre 2011, si perveniva alla definizione e perimetrazione di 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011, venivano emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”*, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226, venivano definiti i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

- nelle more delle procedure di attuazione del quadro normativo sopra descritto, l'art. 24, comma 4, d.lgs. 28 giugno 2011, n. 93, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 37, d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 134), ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

- per effetto delle norme di legge sopra richiamate, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto gestito in regime di proroga dalla Società, Enel ReteGas S.p.A. sulla base della sopra citata con deliberazione della Consiglio comunale n. 91 del 30.11.1988;

Considerato che:

- l'art. 24, comma 4, d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, prevede l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo, come definito dai sopra richiamati decreti del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011;

- alla stregua di tali norme, questo Comune è inserito nell'Ambito Territoriale denominato "ATEM Novara 2";

- l'art.2 del Regolamento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226, prevede la possibilità per i Comuni concedenti di delegare al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art.1, comma 1, lett. m), del Regolamento stesso, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;

- nel caso dell'"ATEM Novara 2", il capoluogo di Provincia è compreso nell'ambito territoriale ottimale, per cui il ruolo di stazione appaltante può essere delegato, dai Comuni compresi nell'ambito, al Comune di Novara;

- ai sensi dell'art.2, comma 5, di detto Regolamento, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio, è necessaria espressa delega da parte dei Comuni concedenti;

- verificata altresì l'esigenza manifestata dal Comune di Novara, in sede di incontro preliminare del luglio 2013, di individuare e nominare, per ciascun Comune dell'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo con il Comune medesimo di tutte le attività procedurali necessarie all'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa ed, in particolare, di riconoscere che la normativa vigente sancisce per il Comune di Novara, nella qualità di capoluogo, il ruolo e il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito "ATEM NOVARA 2" e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi comprese sia l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP, sia la predisposizione prima della pubblicazione degli atti di gara, di un "Accordo tra Enti finalizzato";
2. di confermare, nelle more, il diritto dell'attuale gestore, Società Enel Rete Gas S.p.a., con sede in Milano, di proseguire la gestione in regime di proroga sino all'individuazione di un nuovo gestore a seguito del perfezionamento dell'affidamento del servizio nell'Ambito Territoriale "ATEM Novara 2";
3. di nominare quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Novara, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il Responsabile del Servizio tecnico, geom. Roberto Sogno, il quale nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. di delegare al Comune di Novara, nella sua qualità di capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2011, n. 226;
5. con successiva e separata votazione unanime, resa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

===== oOo =====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
(Art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 29.11.2013 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Visto IL SINDACO
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 29.11.2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 29.11.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 29.11.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella